

Nel sistema dell'appalto concorso per l'aggiudicazione di un contratto della Pubblica amministrazione, la scelta del contraente non avviene attraverso la meccanica formulazione di una graduatoria di valori monetari, ma mediante una valutazione discrezionale delle offerte riferite congiuntamente all'aspetto tecnico ed a quello economico; naturalmente, al fine di evitare che la discrezionalità assegnata all'Amministrazione nella scelta dell'offerta ritenuta più conveniente trasmodi in arbitrio, il potere di valutazione di cui è titolare l'Amministrazione stessa va esercitato con riferimento ai criteri generali di valutazione che debbono essere preventivamente indicati nel bando di gara e/o nella lettera di invito, criteri che la commissione giudicatrice non può alterare o modificare, ma solo specificare. Nel sistema dell'appalto concorso di un contratto, al fine della scelta del contraente l'Amministrazione, nell'ambito dei limiti recati dai criteri generali di valutazione preventivamente dettati nel bando ed eventualmente specificati dalla Commissione giudicatrice, ha un'ampia facoltà di scelta tra le varie soluzioni tecniche prospettate dalle ditte concorrenti, che è incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici. In tema di appalto di opere pubbliche, nella procedura di appalto concorso si distinguono due fasi: la prima, nella quale la Stazione appaltante procede all'individuazione del progetto ritenuto più conveniente e la seconda, caratterizzata dall'esame del progetto prescelto da parte degli organi tecnici, che si conclude con la stipulazione del contratto; soltanto nella prima fase deve realizzarsi ed assicurarsi il principio della par condicio dei concorrenti, dovendo essere valutate le offerte presentate anche in comparazione fra loro, mentre nella seconda fase, essendo già intervenuta la scelta, non vi è più ragione di tutelare la uguale partecipazione dei concorrenti alla procedura di gara per la realizzazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, essendo preminente l'interesse pubblico di assicurare la migliore rispondenza possibile del progetto prescelto alle concrete ed effettive esigenze dell'Amministrazione, per rendere l'azione di quest'ultima efficace ed efficiente; ne conseguono, per un verso il potere dell'Amministrazione di introdurre modifiche o varianti e per altro verso la mancanza di interesse dei soggetti non aggiudicatari a dolersi degli (eventuali) accordi intervenuti tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario dopo la conclusione della procedura.